

per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna; (1385)

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiategrosso-Busto Arsizio; (1382)

Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea adriatica, nei territori delle provincie di Teramo e di Chieti; (1387)

Assegnazione del fondo di lire 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati; (1388)

Provvedimenti in dipendenza di terremoti; (1389)

Conversione in legge del decreto Reale 24 gennaio 1921, n. 9, recante provvedimenti per gli ingegneri e i geometri del Genio civile. (1390)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno tutti trasmessi alla quinta Commissione.

Presentazione di relazioni.

CAMERA SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA SALVATORE. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. (237)

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge. La prima è del deputato Boncompagni-Ludovisi sugli usi civici e i domini collettivi nel Lazio e altre provincie dell'Italia centrale.

MORISANI, segretario, legge: (Vedi tornata del 2 dicembre 1920).

PRESIDENTE. L'onorevole Boncompagni-Ludovisi ha facoltà di svolgerla.

BONCOMPAGNI-LUDOVISI. Onorevoli colleghi, la mia proposta di legge vuol dare soluzione all'annoso e tormentato problema degli usi civici e dei domini collettivi nelle provincie ex-pontificie, tenendo conto della lunga esperienza in proposito e dei tentativi e contributi che autorità e studiosi moltiplicarono sul

gravissimo argomento. Uno degli ostacoli maggiori alla soluzione della questione fu sempre la incertezza grave sui concetti fondamentali, incertezza che dette luogo alle più intricate questioni giudiziarie ed alle più gravi perturbazioni economiche. Fu perciò prima nostra cura di precisare concetti e istituti in modo da avere direttive esatte nella pratica. E abbiamo accettato circa la natura di uso civico la teoria oramai dominante, sia presso gli storici che presso i giuristi, che l'uso civico non può essere considerato quale una servitù, ma quale un vero e proprio diritto di dominio, sia che si tratti di condominio che di dominio utile.

E per disciplinare la promiscuità degli usi civici abbiamo dato le terre da assegnare come compenso per usi civici direttamente alle Associazioni agrarie. Due punti rappresentarono sempre difficoltà gravissime, incertezze e difficoltà per la loro soluzione; il primo circa i mezzi per provare la esistenza dei diritti civici; il secondo sulla quantità di terre da assegnare alle popolazioni.

Quanto al primo punto noi ammettiamo qualsiasi mezzo di prova per dimostrare la esistenza dell'uso civico, e per evitare soltanto le complicate incertezze e le gravi difficoltà che furono causate dall'infelice criterio dell'ultimo possesso di fatto, abbiamo stabilito che il possesso debba essere pubblico e pacifico, cioè legittimo, e per evitare l'inutile ritorno a remotissimi stati di fatto abbiamo stabilito che se vi sono state interruzioni, non devono essere anteriori al 23 dicembre 1849.

Ci è sembrato altresì opportuno fissare un criterio più preciso e più obiettivo sulla natura dell'uso civico e perciò abbiamo stabilito, per seguire le recenti e più serie indagini storiche e giuridiche del vecchio concetto di feudo, di sostituirvi il concetto del latifondo storicamente più esatto e più corrispondente alle condizioni giuridiche e alle condizioni della grande proprietà romana, e di ammettere, in base alla natura storico-giuridica del latifondo, la presunzione dell'uso civico sul latifondo stesso.

Ma, d'altra parte, poichè è innegabile l'esistenza di latifondi e di vaste plaghe ad economia latifondista, su cui mai vennero esercitati usi civici, noi, al concetto della presunzione dell'uso civico sul latifondo, abbiamo portato questa precisa